

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una so-

cietà tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI

Art. 2.

Tipologia di attività

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3.

Attività stragiudiziale

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4.

Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.



2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6.

Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Art. 7.

Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8.

Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9.

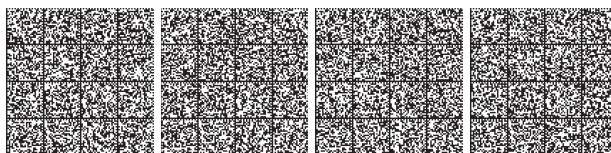
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10.

Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.



Art. 11.

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime

richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

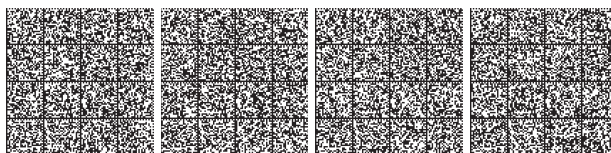
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12.

Attività giudiziale penale

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che pre-



cede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13.

Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14.

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querelle, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica,

relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Sezione prima

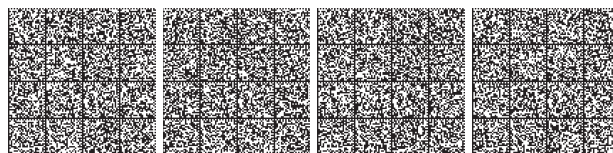
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Tipologia di attività

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;



m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;

b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordi»: la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17.

Parametri generali

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18.

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sezione seconda

DISPOSIZIONI E PARAMETRI SPECIFICI

Art. 19.

Amministrazione e custodia

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.



Art. 20.

Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21.

Valutazioni, perizie e pareri

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22.

Revisioni contabili

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23.

Tenuta della contabilità

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e

il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24.

Formazione del bilancio

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25.

Operazioni societarie

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26.

Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.



Art. 27.

Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28.

Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29.

Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI

Art. 30.

Tipologia di attività

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.

4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31.

Criteri

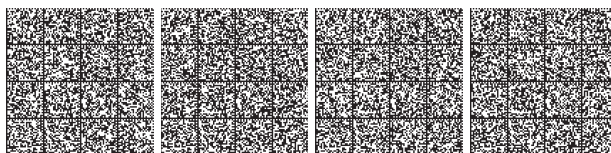
1. Per valore di riferimento si intende:

a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;

c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;

d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.



Art. 32.

Parametro

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato comandando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA

Art. 33.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agro-tecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34.

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35.

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36.

Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.



2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37.

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
 - a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
 - b) progettazione;
 - c) direzione esecutiva;
 - d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
 - a) edilizia;
 - b) strutture;
 - c) impianti;
 - d) viabilità;
 - e) idraulica;
 - f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
 - g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
 - h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
 - i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38.

Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39.

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = V \times G \times Q \times P$$

Capo VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ALTRE PROFESSIONI

Art. 40.

Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Capo VII

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 41.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012
Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2



Tabella A - Avvocati**TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO****Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

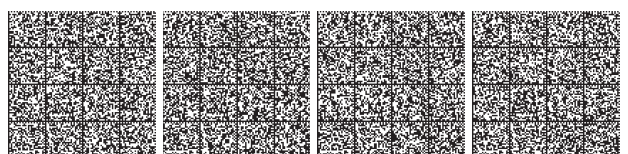
Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%



Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

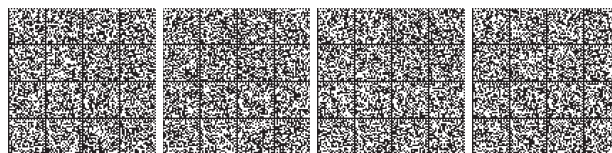
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione



Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

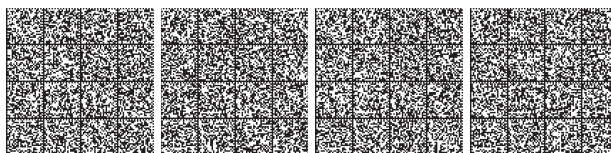


Tabella B – Avvocati**TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%



TABELLA C

**COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Riquadro 1 [Art. 19]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Riquadro 2 [Art. 20]

- a) sul totale dell'attivo realizzato:
fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%
- b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Riquadro 4 [Art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

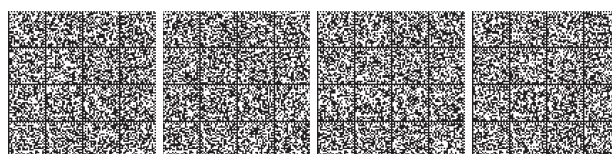
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%

Riquadro 6 [Art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%



Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:
fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:
fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- | | |
|--|----------|
| - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche | euro 150 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva | euro 450 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone | euro 550 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali | euro 650 |
| - Dichiarazioni IRAP | euro 200 |
| - Dichiarazioni IVA | euro 250 |
| - Dichiarazione dei sostituti di imposta | euro 150 |
| - Dichiarazione di successione | euro 350 |
| - Altre dichiarazioni e comunicazioni | euro 100 |
| - Invio telematico | euro 20 |

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

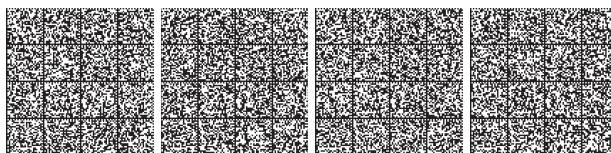


TABELLA A**Notai****ATTI IMMOBILIARI**

Da € 25.000,00 a € 1.000.000

Valore medio: € 500.000,00

Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino al 4,820% ; riduzione fino allo 0,410%

Da € 1.100.001 a € 3.500.000

Valore medio: € 2.300.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%

Da € 3.500.001 a € 5.000.000

Valore medio: € 4.250.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120%



TABELLA B**Notai****ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)**

Da € 10.000 a € 200.000

Valore medio : € 105.000,00

Percentuale del valore medio: 0,62%

Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790%

Da € 200.001 a € 700.000

Valore medio: 450.000

Percentuale del valore medio: 0,200%

Forbice: riduzione fino allo 0,130; aumento fino allo 0,350%

Da € 700.001 a € 2.500.000

Valore medio: € 1.600.000

Percentuale del valore medio: 0,082%

Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130%

Da 2.500.001 a € 4.500.000

Valore medio: € 3.500.000

Percentuale del valore medio: 0,035%

Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490%



TABELLA C**Notai****ATTI SOCIETARI**

Da € 25.000 a € 400.000

Valore medio dell'atto: € 212.500

Percentuale del valore medio: 1,4%

Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%

Da € 400.001 a € 1.500.000

Valore medio dell'atto: € 950.000

Percentuale del valore medio: 0,47%

Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86%

Da € 1.500.001 a € 5.000.000

Valore medio dell'atto: € 3.250.000

Percentuale del valore medio: 0,16%

Forbice: riduzione fino allo 0,13% ; aumento fino allo 0,35%

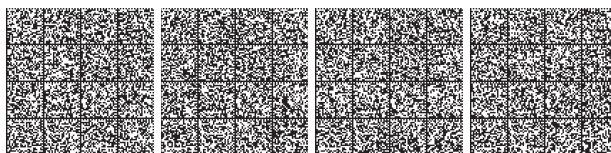
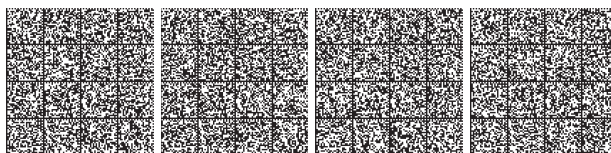


TABELLA D**Notai****ALTRI ATTI**

Da € 30 al € 500 con aumento fino al doppio



Esemplificazione determinazione del compenso CP

Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione di progettazione preliminare								
1	categoria d'opera			A	B	C	C	
				Edilizia	Strutture	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici	Totale
2	valore dell'opera	V		€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00
3	parametro su valore dell'opera	P		10,58%	13,93%	14,53%	16,20%	
4	grado di complessità.	G		0,9	1	0,9	1,1	
5	fase	Progettazione preliminare						
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbl.01	rel., planim., schemi grafici	0,09	0,09	0,09	0,09
			Qbl.02	calcolo somm. spesa	0,01	0,01	0,01	0,01
			Qbl.05	relazione indagine geotecnica	0,03	0,03		
			Qbl.06	relazione indagine idrologica				
			Qbl.07	rel. indag. idraulica				
			Qbl.08	rel. indag. sismica	0,015	0,015		
			Qbl.11	integrazione prest.	0,02	0,02	0,02	0,02
			Qbl.15	prime indicazioni stesura PSC	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Totale incidenze	$\sum Q_i$		0,175	0,175	0,13	0,13	
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP	$V \cdot P \cdot G \cdot \sum Q$		€ 3.332,25	€ 1.950,71	€ 1.190,29	€ 1.157,95	€ 7.631,20

Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell'ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estrapolata la scheda.

Definito il valore dell'opera suddiviso nelle categorie d'opera che la compongono si procede come segue:

- righe (1- 2) (art.35) : costo economico dell'Opera "V" suddiviso per categorie :
valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 80.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.
- riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro "P"
(art.35)
- riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità "G"
(art.36)
- righe (5-6) all'interno della fase prestazionale considerata:
vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze "Q"
(art.37)
il cui totale è riportato nella riga (7)
- riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata:

$$CP = V \cdot P \cdot G \cdot \sum Q \quad (art. 39).$$

Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista.



TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"			
CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità G	
		ridotto	elevato
		da	a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
STRUTTURE	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
IMPIANTI	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
VIABILITA'	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
IDRAULICA	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
TIC	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE ¹	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECHNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE ¹	0,8	1,2
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
TERRITORIO E URBANISTICA	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ²	0,8	1,5

¹ Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

² Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.



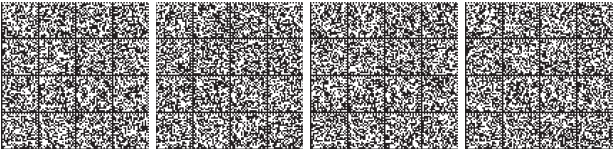
TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA”										
FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	SICUREZZA ALIMENTARE
a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080	
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04	0,005
	QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09	0,009
	QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16	0,016
a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive							0,02	0,0003
	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali							0,015	,00025
		Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)							0,025	0,030
	QaIII.03									
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali							0,01	0,0001
	QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto							0,05	0,001
	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali							0,005	0,0001
	QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitoiatrico							0,006	0,0012
	QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche							0,03	0,0015
	QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari							0,15	
a.IV) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.5	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS – VIA –AIA							0,06	0,07
	QaIV.6	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni							0,04	
	QaIV.7	Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.							0,035	
	QaIV.8	Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.							0,040	
	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento							0,14	0,0015
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica							0,024	
a.V) PIANI ECONOMICI	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali							0,1	

3 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	STRUTTURE	EDILIZIA	TERRITORIO E URBANISTICA	
Progettazione b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,070	0,100	0,080	0,080									
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010								
	Qbl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) ⁴	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030								
	Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) ³	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070								
	Qbl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030								
	Qbl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015								
	Qbl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015								
	Qbl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015								
	Qbl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015								
	Qbl.10	Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050								
	Qbl.11	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) – Relazione tecno-alimentare	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020								

4 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI).

5 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i)); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06).



⁶ Prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera (l), all.XXI.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE						AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TIC	TERRITORIO E URBANISTICA
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA				
Progettazione b.ii) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,220	0,200	0,250	0,220	
	QbII.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbII.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,060	
	QbII.04	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010	0,010	0,030	
	QbII.05	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ^h	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
	QbII.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
	QbII.07	Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbII.08	Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbII.09	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbII.10	Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
	QbII.11	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,090						
	QbII.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,120						
	QbII.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,180						
	QbII.14	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	QbII.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060					
	QbII.16	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	QbII.17	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020				
	QbII.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030					
	QbII.19	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020					
	QbII.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbII.21	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) – indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,150	0,120	0,190	0,190	0,220	0,190	0,23	0,23
	QbII.22	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbII.23	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
	QbII.24	Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale								0,300



FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							TERRITORIO E URBANISTICA
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA	
Progettazione b.iii) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,040	0,090	0,050	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,080	0,050	0,100	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,030	0,040	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
F PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZI	QbIV.01	Pianificazione						0,005	0,006
	QbIV.02	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale						0,005	0,005
	QbIV.03	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici						0,03	
	QbIV.04	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale						0,003	0,003
	QbIV.05	Rilevi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistica territoriale ambientale e alla difesa del suolo						0,004	0,005

⁷ Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.



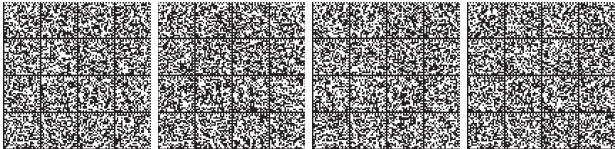
FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI	EDILIZIA	STRUTTURE	TIC	IDRAULICA	VIABILITÀ	IMPIANTI
--------------------	--	---------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------	-----------	----------

8

9

10

Restato escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.
Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.
Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.



FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA
Verifiche e Collaudi d.l) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Qdl.02	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qdl.03							0,13	
	Qdl.04		0,220						
	Qdl.05			0,180		0,180			
	Qdl.06		0,050	0,050				0,050	

11

In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1.-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). — 1. (Omissis).

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3.-8. (Omissis).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012:

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). — 1.-3. (Omissis).

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5.-8. (Omissis).».

— La legge 24 marzo 2012, n. 27 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 140-bis (Azione di classe). — 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva



adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.»

Note all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 96 del Codice di procedura civile:

«Art. 96 (*Responsabilità aggravata*). — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 2424 del Codice civile:

«Art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*). — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;
- b) imprese collegate;
- c) imprese controllanti;
- d) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

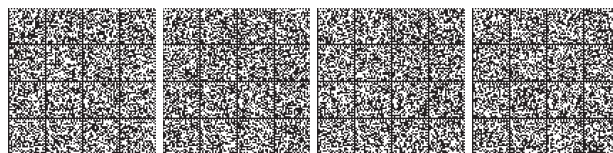
I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;



2) verso imprese controllate;
 3) verso imprese collegate;
 4) verso controllanti;
 4-bis) crediti tributari;
 4-ter) imposte anticipate;
 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;
 2) partecipazioni in imprese collegate;
 3) partecipazioni in imprese controllanti;
 4) altre partecipazioni;
 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;
 2) assegni;
 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 2) per imposte, anche differite;
 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;
 2) obbligazioni convertibili;
 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 4) debiti verso banche;
 5) debiti verso altri finanziatori;
 6) acconti;
 7) debiti verso fornitori;
 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 9) debiti verso imprese controllate;
 10) debiti verso imprese collegate;
 11) debiti verso controllanti;
 12) debiti tributari;
 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del Codice civile:

«Art. 1977 (Nozione). — La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.»

«Art. 2275 (Liquidatori). — Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.»

«Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). — La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.»

«Art. 2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). — Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.»

12G0161

